



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 118/19/CONS

**PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA
DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI
DI PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO IN OPERE AUDIOVISIVE
EUROPEE PER I FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI A RICHIESTA
(Catalogo “Vodafone TV”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTO l’Allegato A alla delibera n. 149/15/CONS, del 25 marzo 2015, recante “*Definizione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis, del Regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi*”, di seguito *Decreto Quote*;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, di seguito *Nuovo Regolamento quote*, che ha recepito in un unico Testo coordinato l’intero corpus normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. “*quote europee*”;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito *Legge di Bilancio 2019*) ed in particolare l’art. 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto Quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”;

VISTA la delibera n. 41/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “*Individuazione dei mercati rilevanti nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (fase 1)*”;

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, recante “*Chiusura del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. in data 20 dicembre 2018 (n. prot.0234376), la società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone o la Società) ha presentato all’Autorità un’istanza di deroga agli obblighi di programmazione ed investimento in opere audiovisive europee per il catalogo denominato “*Vodafone TV*”, ai sensi del comma 4 dell’Allegato A alla delibera n. 186/13/CONS, motivata dal presunto mancato raggiungimento di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento inferiore all’uno per cento;
2. in data 8 gennaio 2019 (n. prot. 0005968), è stato comunicato a Vodafone l’avvio del procedimento finalizzato alla valutazione dell’istanza di deroga, convocando



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contestualmente i rappresentanti della Società in audizione. L'audizione si è svolta il 23 gennaio 2019;

3. con nota prot. n. 28824, del 25 gennaio 2019, è stata trasmessa a Vodafone una richiesta di informazioni volta ad acquisire ulteriori elementi in merito al catalogo "Vodafone TV" emersi nel corso dell'audizione, ai fini della valutazione in merito all'accoglimento della richiesta di deroga; tale richiesta ha prorogato di 30 giorni i termini del procedimento;
4. Vodafone, con nota protocollo n. 92373 del 5 marzo 2019, ha dato riscontro alla richiesta di informazioni, fornendo dati, aggiornati al 2018, concernenti diversi aspetti, tra cui in particolare i titoli che compongono il catalogo, con il relativo impegno di spesa e l'indicazione dell'origine dell'opera, i ricavi ed il numero di abbonati del servizio, una classifica dei titoli in base al consumo degli utenti, l'indicazione dei maggiori contratti stipolati per l'acquisto delle licenze dei prodotti;
5. in via preliminare è opportuno richiamare la necessità di verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione delle istanze di deroga, ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, in vigore al momento della presentazione dell'istanza da parte della Società. In proposito, Vodafone ha dichiarato che "[...] essendo fornitore di servizi di media audiovisivi tramite Vodafone TV, ritiene di rientrare nel suesposto perimetro di esenzione, alla luce del [omissis]". Tale informazione, secondo quanto esposto dalla Società, sarebbe desumibile dalla Informativa Economica di Sistema trasmessa all'autorità il 26 luglio 2018 (repertorio n. 2120), la quale "[omissis]". Il dato riportato nella IES 2018, relativo ai ricavi 2017, alla voce 166-02 "Ricavi da offerte a pagamento di contenuti audiovisivi online", riporta un valore pari ad euro [omissis]. Nei dati trasmessi nella summenzionata risposta alla richiesta di informazioni trasmessa dall'Autorità nell'ambito del procedimento in oggetto, è stato riportato un dato pari ad euro [omissis], per la maggior parte attribuito a ricavi da [omissis] (indicati da Vodafone come "[omissis]"). In merito al mercato rilevante cui fare riferimento, si richiamano le considerazioni svolte nelle valutazioni conclusive sull'individuazione dei mercati rilevanti nel settore dei servizi di media audiovisivi, riportate nell'Allegato A alla delibera n. 41/17/CONS, laddove si osserva che "[...] i servizi audiovisivi a pagamento online presentano delle similitudini con la televisione a pagamento e dei caratteri di sostituibilità con la stessa [...] conseguentemente, si ipotizza l'inclusione dei medesimi (sia in modalità Subscriptional Video on Demand sia Transactional Video on Demand) all'interno del mercato della televisione a pagamento". Considerando che il mercato dei servizi di media audiovisivi a pagamento, secondo quanto riportato dall'Allegato A alla delibera n. 9/19/CONS, si attestava a 3.433 milioni di euro nel 2017 (di cui 3.113 milioni di offerte a pagamento e 320 milioni da pubblicità) e che pertanto la quota dell'1% risultava pari a 34,3



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

milioni di euro, risulta effettivo il mancato raggiungimento della suddetta quota da parte della Società, con riferimento all'anno 2017;

La Società ha regolarmente trasmesso il Modello QVoD relativo all'anno 2017, all'Autorità, la quale lo ha acquisito il 2 ottobre 2018 (n. protocollo 0144869). In tale modello Vodafone, avendo optato per la riserva di ore nel catalogo, aveva riportato un numero di [omissis] ore complessive riservate ad opere europee, pari al [omissis] del totale di [omissis] ore complessive annuali messe a disposizione nel catalogo "Vodafone TV". La percentuale della riserva risultava [omissis] della soglia di legge fissata al 20%, e ridotta al 16%, corrispondenti a [omissis], in virtù del superamento del massimo punteggio [omissis] realizzato mediante l'adozione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee ai sensi dell'Allegato A alla Delibera n. 149/15/CONS;

6. Con riferimento all'anno 2018, Vodafone ha trasmesso, come richiesto dall'Autorità, le informazioni relative alla riserva di quote di catalogo e di investimenti a beneficio di opere europee e di produttori indipendenti. In particolare, è emerso che, a fronte di un volume complessivo di [omissis] ore, quelle destinate ad opere europee sono state [omissis], pari al [omissis] delle ore annuali complessive messe a disposizione nel catalogo. Ad analoghi risultati si giunge anche qualora fosse preso in considerazione come parametro, il numero di titoli (film ed episodi di serie televisive). Infatti, sempre secondo i dati comunicati da Vodafone, a fronte di numero complessivo di [omissis] titoli, quelli classificabili come opere audiovisive europee erano [omissis], pari al [omissis] del totale. Anche laddove si facesse riferimento ai dati di investimento, dalle informazioni trasmesse da Vodafone si rileva che la spesa in contenuti europei è pari a [omissis] euro e costituisce il [omissis] del totale degli investimenti (pari a [omissis] euro) e raggiunge l'[omissis] se rapportata ai ricavi del 2018 (pari a [omissis] euro). Considerando che la quota minima di investimento in opere europee di produttori indipendenti, alternativa alla riserva di catalogo, è fissato al 5% dei ricavi "specificamente attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti audiovisivi a richiesta", ai sensi del comma 1, dell'art. 4-bis dell'Allegato A alla delibera n. 66/09/CONS, Vodafone risulterebbe ampiamente al di sopra della soglia di legge, anche nel caso in cui decidesse di avvalersi di questa opzione;
7. occorre per altro verso osservare come i dati forniti da Vodafone in merito alla performance dei prodotti in termini di consumo da parte degli abbonati al servizio evidenziano [omissis]. Infatti, tra i primi 20 titoli per visualizzazioni, [omissis]. Tra i primi 100 titoli, il rapporto è di [omissis];
8. stante quanto esposto in precedenza con riferimento al presupposto esibito da Vodafone, si rappresenta quanto segue. La *ratio* sottesa all'art. 4, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS è funzionale a tutelare le situazioni di effettiva difficoltà economico finanziaria in cui possono incorrere per, una molteplicità di cause, i soggetti obbligati. In tale logica, il quadro legislativo e, sul solco di questo, il quadro regolamentare, individuano come degna di tutela la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

posizione economico-finanziaria di questi ultimi, intesa nel senso della salvaguardia dell'intero sistema di riferimento, nonché della sostenibilità ed effettiva disponibilità di risorse a sostegno della produzione europea indipendente. Ne discende la facoltà, per le società che si dovessero venire a trovare nelle condizioni di mancata realizzazione di utili per due anni consecutivi, ovvero di quota di mercato inferiore all'uno per cento, di poter richiedere una deroga agli obblighi di programmazione e investimento. In proposito, occorre però rilevare come, rispetto al requisito della tematicità, caratterizzato da una tendenziale rigidità nel tempo, il presupposto di specie, è per sua natura più flessibile, in quanto potenzialmente influenzato da fattori temporali e congiunturali variabili anche di anno in anno. Per tale ragione, l'azione dell'Autorità rispetto al rilascio di deroghe a Società caratterizzate da comprovate difficoltà di carattere economico-finanziario è stata sempre ancorata al principio della temporaneità del regime derogatorio accordato, ovvero sino al ripristino dell'equilibrio di bilancio. Le valutazioni avanzate in tali provvedimenti, infatti, sono state sempre finalizzate a contemperare l'esigenza di tutelare l'integrità economico-finanziaria del soggetto obbligato con le disposizioni poste a tutela della produzione indipendente. Per tale ragione, rispetto al prerequisite di cui all'art. 4, comma 1, *lett. b*), del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, si è sempre proceduto ad un'analisi non solo delle condizioni attuali, bensì anche di quelle prospettiche relative alle *performance* di bilancio dei soggetti obbligati. Ciò al fine di tener adeguatamente in conto eventi di natura congiunturale, indipendenti dalla gestione tipica della Società, che ne possono aver condizionato negativamente l'andamento economico finanziario in un determinato periodo;

9. alla luce di quanto esposto, è lecito inferire che l'inserimento di opere europee nel catalogo non risulta residuale né sembra essere indotto in maniera strumentale al solo fine di rispettare la quota. In altre parole, l'impegno profuso nell'acquisto di licenze relative a prodotti europei non pare pregiudicare l'investimento di risorse in contenuti audiovisivi coerenti con il catalogo e, di conseguenza, non sembra idoneo a comprimere la libertà e l'autonomia editoriale delle scelte effettuate da Vodafone nella selezione ed organizzazione del catalogo, nonché libertà di iniziativa economica costituzionalmente riconosciuta;
10. pertanto, con riferimento al caso di specie la validità dell'eventuale deroga sarebbe circoscritta al solo anno 2018 in cui è possibile verificare la sussistenza delle condizioni per la richiesta dell'esonero dagli obblighi. Al di là delle evidenze illustrate circa il sostanziale rispetto da parte della Società degli obblighi in questione nell'anno di riferimento, una valutazione di più ampio spettro potrebbe essere svolta nella prospettiva di esaminare gli elementi forniti e le motivazioni emerse nel corso del procedimento alla luce dell'attuale contesto di mercato e del quadro normativo;
11. il catalogo di Vodafone TV si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da un rapido processo di evoluzione. L'ingresso anche in Italia di piattaforme di *video on demand* afferenti a grandi gruppi multinazionali ed il progressivo intensificarsi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del consumo di contenuti a richiesta da parte dell'utente sono fattori che stanno profondamente modificando le dinamiche e gli equilibri del mercato. Nel breve-medio periodo appare presumibile un consolidamento attorno ad un numero limitato di soggetti. In questo senso occorrerà considerare quali possano essere gli strumenti più opportuni al fine di fornire congrue garanzie agli operatori dotati di minori risorse e tutelare un adeguato livello di pluralismo e di diversità nel mercato dei contenuti a richiesta;

12. per quanto riguarda il quadro normativo, quello nel quale si inserisce l'istanza di deroga presentata dalla società è in fase di mutamento. Il *Decreto Quote*, che ha modificato l'art. 44 del *Testo unico* è entrato in vigore il 12 gennaio 2018. Tuttavia, il decreto non ha avuto ancora effetti pratici, dal momento che l'implementazione della quasi totalità dei nuovi obblighi, ivi inclusi quelli riguardanti i servizi di media audiovisivi a richiesta, era stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2019. Più recentemente, la *Legge di bilancio 2019* ed in particolare l'art. 1, comma 1142, ha emendato il *Decreto Quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo, differendoli al 1° luglio 2019. Allo stato non è possibile per altro escludere né un ulteriore differimento, né un intervento più profondo che agisca sull'impianto normativo del nuovo testo di legge, che prevede, all'art. 44-*quater*, che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta rispettino congiuntamente l'obbligo di riservare una quota del proprio catalogo pari ad almeno il 30% ad opere europee degli ultimi cinque anni, di investire nelle suddette opere, con particolare riferimento alle opere recenti almeno il 20% dei propri ricavi. Entrambi gli obblighi devono essere rispettati assicurando una sotto-quota non inferiore al 50% di ciascuna delle due quote principali ad opere di espressione originale italiana;
13. per ragioni di maggiore coerenza con le finalità della normativa primaria e secondaria poste a sostegno della produzione audiovisiva europea ed indipendente, nonché della tutela riconosciuta del legislatore alla salvaguardia della situazione economico-finanziaria dei soggetti obbligati, si ritiene che le valutazioni svolte, con particolare riferimento al caso di specie, debbano, pertanto, essere lette alla luce dell'evoluzione della situazione di mercato e del quadro normativo di riferimento. A diverse conclusioni di potrebbe giungere solo all'esito del processo normativo in corso ed in considerazione di maggiori elementi relativi all'assetto del mercato;

RILEVATO che, alla luce di quanto rappresentato, non si riscontrano elementi che giustifichino il rilascio di una deroga agli obblighi di programmazione ed investimento per il catalogo in questione;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 1

1. La richiesta di deroga presentata dalla società Vodafone Italia S.p.A. per il catalogo denominato “*Vodafone TV*” è rigettata con le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Vodafone Italia S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi